

## ***L'avvocatura quale organo di rilievo costituzionale?***

di Nicola Ianniello\*

-----

E' una notizia di fondamentale importanza per la professione forense quella che proviene dal Consiglio Nazionale Forense sulla proposta formulata dallo stesso Ente e che prevede la riforma dell'articolo 111 della Costituzione ed espressamente condivisa dall'attuale Ministro della Giustizia.

Il riflesso più evidente è che detta proposta comporta il riconoscimento dell'avvocatura quale organo di rilievo costituzionale.

Infatti, il novellando articolo 111 della carta fondamentale della nostra Repubblica vedrebbe aggiunti ai primi due commi che riguardano tutti i processi, i cinque commi di cui alla proposta del Cnf. e verrebbe riformulato nel testo seguente:

*<Art. 111 - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (introdotto dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2)*

*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (introdotto dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2)*

*(Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.*

*L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense.*

*La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato è esercitata da un organo esponentiale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione).*

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (introdotto dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2)

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (*introdotto dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2*)

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (*introdotto dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2*)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.>

La magistratura onoraria,

l'espressione in negativo sulla colpevolezza dell'imputato,

*L'art. 27 cost. recita L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*

la scelta del sistema accusatorio in vece del sistema inquisitorio,

Più segnatamente, in vece del modello processuale inquisitorio che contempla: a) l'attribuzione allo stesso organo pubblico di funzioni inquirenti e giudicanti con conseguente promovimento di ufficio dell'azione penale; b) la totale segretezza della procedura; c) l'incondizionata libertà di indagine probatoria del decidente; d) la minuziosa documentazione scritta di tutti gli atti compiuti; e) la naturale disparità di poteri tra giudice-accusatore ed imputato, al quale non compete alcun diritto di acquisizione probatoria; f) la permanente carcerazione preventiva del giudicabile, il processo accusatorio poggia, viceversa, su alcuni "postulati di base", che possono essere così riassunti: a) il potere di iniziativa e di accusa spetta a soggetto diverso dal giudice; b) il procedimento è interamente contrassegnato dalla pubblicità e dall'oralità; c) accusatore ed imputato sono collocati in posizione di assoluta uguaglianza e parità; d) il giudice non ha il compito di ricercare e raccogliere le prove a carico o a discarico, essendo tenuto ad esaminare soltanto quelle allegare dalle parti; e) l'accusato articola la propria difesa, mantenendo la libertà personale fino al passaggio in giudicato della sentenza

la legislazione sempre più corposa sul patrocinio gratuito sia in sede nazionale che internazionale,

sono alla base della valorizzazione, oltre che in quella assistenziale, soprattutto in chiave tecnica del ruolo ricoperto dall'avvocato difensore.

Costui viene ritenuto sempre più corresponsabile per una vicenda giudiziaria corretta e spedita.

Del resto, ogni normativa, specie in ambito europeo, pone in una posizione centrale al fianco dell'attività insostituibile dello jus dicere, quella, altrettanto indispensabile per una società in cui regni l'ordine, dell'avvocato.

Il principio basilare che trova soddisfazione è quello volto a garantire la consulenza, l'assistenza e la difesa di ogni persona soggetta ad un giudizio.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo

ARTICOLO 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Ebbene, considerata la cura che il legislatore pone ovviamente nella delicata materia del patrocinio dei non abbienti a carico delle casse pubbliche, non è chi non veda come la figura del patrocinatore in tanto sia considerata in una posizione centrale ed essenziale, in quanto viene sempre più valorizzata l'attività pregiudiziale e di consulenza che occupa un posto insostituibile a fianco della assistenza e difesa.

E ciò proprio in virtù del fatto che la presenza del difensore non viene apprezzata soltanto nella fase di proposizione del proprio convincimento e delle proprie tesi dinanzi ad un giudice, ma anche e soprattutto nel momento in cui formula un consiglio e una valutazione, anche dei costi, del processo (oggi è ormai parte dell'attività processuale giudiziaria quella privatistica delle *adr* (*alternative dispute resolution*)).

Ne è una chiara dimostrazione l'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e poi fatto oggetto della Convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia conclusa all'Aja il 25 ottobre 1980

Capitolo I: Patrocinio gratuito

Art. 1 I cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente sono ammessi al beneficio del patrocinio gratuito in materia civile e commerciale in ogni Stato contraente come se fossero cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

L'A.N.V.A.G. *Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti*, [www.anvag.it](http://www.anvag.it), ha come obiettivo fondamentale, tra gli

altri, quello di ottenere un *riconoscimento ufficiale dello Status di Avvocato Volontario per il gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti*.

Passo dopo passo, non sembra irrealizzabile l'auspicio di quei giuristi che sostengono la paritetica coesistenza nel pianeta Giustizia sia della magistratura che della avvocatura, ciascuna indipendente ed autonoma nel proprio apporto alla funzione giurisdizionale dello Stato, ma con pari responsabilità, in nome del popolo sovrano.

-----

\*Avv. Nicola Ianniello, presidente nazionale dell' A.N.V.A.G. *Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-03/19)*